



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai
sensi del Decreto Legislativo 231/01
Parte Speciale D - Reati Societari – Abuso di mercato e
Reati tributari**

Rev. 03 del 17.04.2025

Approvato dal Presidente (Legale rappresentante e Amministratore Unico)
con Atto n. 44 del 17.04.2025

Sommario

1. Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 – Parte Speciale D – Reati societari – Abuso di mercato - Reati tributari.....	3
2. Le tipologie dei reati societari (art. 25-ter del Decreto- la L. 190/2012 art. 1, co. 77, ha introdotto la lettera s-bis) al comma 1.), dei Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9] e dei Reati Tributari (art. 25 quinquiesdecies)	3
2.1 Le falsità in comunicazioni, prospetti e relazioni	~~34~~
2.2 La tutela penale del capitale sociale e del patrimonio	4
2.3 Altri illeciti	~~67~~
2.4 Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9].....	8
2.5 Reati tributari (Art. 25-quindecies, D.lgs. 231/01 - articolo aggiunto dall'art. 39 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 decreto-legge n. 124 del 2019 Articolo introdotto dall'art. 5 della Legge 3 Maggio 2019, n.39, pubblicata in data 16/05/2019) [Articolo modificato dal D. lgs. 14 luglio 2020, n. 75].....	9
3. Le attività sensibili ex art. 25-ter, 25-sexies e 25 quinquiesdecies del Decreto.....	9
4. Destinatari della Parte Speciale.....	~~910~~
5. Principi generali di comportamento e i protocolli di controllo	10
6. I flussi informativi in favore dell'Organismo di vigilanza.....	12

1. Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 – Parte Speciale D – Reati societari – Abuso di mercato - Reati tributari

Il D.Lgs. 61 del 11 aprile 2002 ha introdotto nel D.Lgs 231/01 l'articolo 25-ter "Reati societari". La natura dei reati societari collegati ad un ente come ALER risulta una fattispecie possibile in materia di responsabilità amministrativa visto che la commissione di alcune fattispecie di reato comportano un vantaggio diretto e correlabile per l'Ente. Tutti i reati appartenenti a questa famiglia possono astrattamente trovare applicazione nel contesto di ALER con l'eccezione dei reati esclusivamente applicabili a società quotate (art. 2629 bis c.c.) o a società, anche non quotate, che emettono strumenti finanziari (art. 2637).

Il D.L. 124/2019 (convertito con modificazioni nella L. 157/2019), ha incluso fra i reati presupposto, da cui consegue la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, anche i reati tributari di matrice fraudolenta, a seguito delle "spinte" in tal senso provenienti dalla Direttiva europea 2017/1371/UE e dalla conseguente legge di delegazione europea per il 2018 (L. 117/2019). Nella disciplina previgente tali reati venivano considerati nel contesto 231 solo indirettamente, tramite altre fattispecie di reato presupposto, quali per esempio l'associazione a delinquere ex articolo 416 c.p. o i reati di riciclaggio, impiego di denaro di provenienza illecita e autoriciclaggio ex articoli 648- bis, 648- ter e 648- ter 1 c.p. Oggi il compimento delle fattispecie di reato sopra citate comporta invece autonomamente l'insorgere della responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/01, con applicazione all'Ente di sanzioni pecuniarie fino a 500 quote e di sanzioni interdittive che arrivano a contemplare il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione.

I reati di abuso di mercato (art. 25-sexies, D.Lgs. 231/01), articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 91, che considera:

- abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate — art. 184 D. lgs 24 febbraio 1998 n. 58, T.U.F.
- manipolazione del mercato — art. 185 D. lgs 24 febbraio 1998 n. 58, T.U.F.
- abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate Art. 187-bis TUF

non sono ipotizzabili per Aler perché l'Azienda non è quotata e difficilmente entra in possesso di informazioni privilegiate.

2. Le tipologie dei reati societari (art. 25-ter del Decreto- la L. 190/2012 art. 1, co. 77, ha introdotto la lettera s-bis) al comma 1.), dei Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9] e dei Reati Tributari (art. 25 quinquiesdecies)

I reati per comodità espositiva sono raggruppabili nelle seguenti tre tipologie:

- 1. Le falsità in comunicazioni, prospetti e relazioni;**
- 2. La tutela penale del capitale sociale e del patrimonio;**
- 3. Altri illeciti;**
- 4. Abuso di mercato**
- 5. Reati tributari**

2.1 Le falsità in comunicazioni, prospetti e relazioni

Art. 2621 c.c. (False comunicazioni sociali)

Art. 2621-bis c.c. (Fatti di lieve entità)

Art. 2621-ter c.c. (Non punibilità per particolare tenuità)

Art. 2622 c.c. (False comunicazioni sociali delle società quotate)

Per quel che riguarda le false comunicazioni sociali, il reato appare ipotizzabile con un vantaggio diretto per l'Ente. Un'illecita e non corretta rappresentazione economica nelle scritture contabili può comportare una visione distorta da parte di soggetti esterni collegati ad ALER ponendola in una posizione diversa rispetto alla reale situazione economico, patrimoniale e finanziaria. Una riduzione artificiosa degli utili aziendali potrebbe dall'altro ridurre l'esposizione fiscale dell'Azienda.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito dell'azienda, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- **Gestione e coordinamento delle attività legate al corretto funzionamento degli Organi Sociali e ai rapporti tra gli stessi. (Collegio sindacale / Organi direttivi di Aler / Società di revisione del bilancio).**
- **Gestione e coordinamento delle attività legate alle informazioni societarie: redazione situazioni trimestrali, bilancio civilistico, nota integrativa e relazione sulla gestione;**
- **Operazioni straordinarie**

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

L'art. 173-bis. del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dall'art. 34 della Legge del 28/12/2005 n. 262 che ha soppresso l'art. 2623 c.c. - (Falso in prospetto) disciplina il reato in commento secondo quanto segue;

Il legislatore non ha attuato un coordinamento tra l'art. 173-bis e il D. Lgs. 231/01, pertanto, al momento dell'approvazione della presente Parte Speciale, il reato di falso in prospetto non è rilevante ai fini della redazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo e non sarebbe stato in ogni caso rilevante per l'azienda, in quanto non soggetta alla disciplina del D. Lgs. n. 58/98.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito dell'azienda e pertanto tale reato presupposto non verrà successivamente analizzato.

2.2 La tutela penale del capitale sociale e del patrimonio

• art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti

Il reato si realizza allorché gli amministratori, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, provvedano alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

La condotta è punita con la reclusione fino ad un anno.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori dell'azienda, tuttavia i soci possono essere chiamati a rispondere, secondo le regole generali di cui agli artt. 110 e seguenti c.p., nel caso in cui abbiano svolto un'attività di istigazione, di determinazione o di ausilio nei confronti degli amministratori.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito dell'azienda, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- **Operazioni straordinarie**

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili. Si aggiunge comunque che tali fattispecie di reato sembrano più orientate a procurare un vantaggio ai soci che ad un ente pubblico economico quale ALER che anzi sembra

danneggiata perché vedrebbe ridotto il proprio capitale in dotazione o il proprio patrimonio

• **art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve**

La fattispecie consiste nella ripartizione degli utili o degli acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione delle riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

La condotta è punita con l'arresto fino ad un anno; la ricostruzione degli utili o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Trattasi di reato proprio, essendo soggetti attivi del reato gli amministratori.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito dell'azienda, nell'ipotesi di reato per il tramite:

• **Operazioni straordinarie**

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

Si aggiunge comunque che tali fattispecie di reato oltre ad essere di poco probabile accadimento sembrano più orientate a procurare un vantaggio ai soci che ad un ente pubblico economico quale ALER che anzi sembra danneggiata perché vedrebbe ridotto il proprio capitale in dotazione o il proprio patrimonio

• **art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali proprie o della società controllante**

Il reato può essere commesso dagli amministratori dell'azienda in relazione alle azioni della stessa. Nell'ipotesi in cui le operazioni illecite siano effettuate sulle azioni della società controllante, soggetti attivi del reato sono gli amministratori della controllata, mentre una responsabilità degli amministratori della controllante è configurabile solo a titolo di concorso; anche i soci possono rispondere per il medesimo titolo.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito dell'azienda e pertanto tale reato presupposto non verrà successivamente analizzato.

• **art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio ai creditori**

La fattispecie si realizza attraverso l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Il reato, perseguibile solo a querela della persona offesa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato; soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito dell'azienda, nell'ipotesi di reato per il tramite:

• **Operazioni straordinarie**

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

• **art. 2629-bis Omessa comunicazione del conflitto di interessi**

La legge 28 dicembre 2005 n. 262 ha introdotto una fattispecie di reato per l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una delle società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante ovvero di una banca o di altro soggetto sottoposto a vigilanza a norma del TUB e del TUF, o di un soggetto operante nel settore assicurativo, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391, comma 1, codice civile (obbligo di dare notizia - a carico dell'amministratore - agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione dell'azienda).

Si noti che il nostro ordinamento prevede il reato di "Infedeltà patrimoniale" (art. 2634 c.c.) che già sanziona le ipotesi di conflitto di interessi degli amministratori, direttori generali e liquidatori che, "avendo un interesse in conflitto con quello dell'azienda, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente all'azienda un danno patrimoniale". È pertanto da ritenersi che, laddove la condotta consiste tanto nell'omessa comunicazione dell'interesse quanto nella successiva partecipazione alla delibera dispositiva dei beni sociali, entrambe le fattispecie debbano ritenersi integrate, pur verificandosi un concorso tra le due norme con prevalenza dell'art. 2629-bis quale violazione più grave delle due.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito dell'azienda, solo in riferimento a quanto stabilito dal D.lg 39/2013 in merito a inconfiribilità e incompatibilità.

• art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale

Il reato si realizza attraverso la formazione o l'aumento fittizio del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, la sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio dell'azienda nel caso di trasformazione. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti; la pena prevista è della reclusione fino ad un anno.

Il reato si configurerebbe qualora ALER Pavia Lodi agisca con una sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio dell'Ente al fine di fornire una rappresentazione migliore della reale situazione economica-finanziaria ed ottenere finanziamenti e sovvenzioni da parte di enti terzi.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito dell'azienda dal momento che Il capitale in dotazione delle ALER ed il patrimonio e le fonti di finanziamento sono regolate dalla L.R. n.16/2016 e pertanto tale reato presupposto non verrà successivamente analizzato.

• art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

La fattispecie incrimina la condotta dei liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionino un danno ai creditori; soggetti attivi del reato sono solamente i liquidatori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato; la condotta è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito dell'azienda e pertanto tale reato presupposto non verrà successivamente analizzato.

2.3 Altri illeciti

Art. 2625 c.c. (Impedito controllo)

Per il reato di impedito controllo, la presenza di controlli rigidi rende il reato realizzabile. Infatti, la presenza di controlli da parte del Collegio dei Sindaci e della società di Revisore Legale rende ipotizzabile la conduzione di attività volte ad impedire un regolare controllo da parte di questi soggetti. Inoltre, la L.R. n. 16/2016 prevede un controllo da parte di Regione Lombardia sugli atti di ALER Pavia Lodi cui dettagli

operativi sono riportati nelle DIRETTIVE REGIONALI ALLE AZIENDE LOMBARDE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE (ALER) emesse annualmente.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito dell'azienda, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- **Gestione e coordinamento delle attività legate al corretto funzionamento degli Organi Sociali e ai rapporti tra gli stessi. (Collegio sindacale / Organi direttivi di Aler / Società di revisione del bilancio).**

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea

La condotta prevede che sia punita, con la reclusione da sei mesi a tre anni, la determinazione, con atti simulati o fraudolenti, della maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. La fattispecie configura un reato comune, potendo essere commesso da "chiunque".

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito dell'azienda e pertanto tale reato presupposto non verrà successivamente analizzato.

Art. 2637 c.c. Aggiotaggio

La fattispecie punisce il comportamento di chi diffonde notizie false ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari; la pena prevista è la reclusione da uno a cinque anni. Anche questa fattispecie è strutturata come reato comune, potendo essere commesso da chiunque.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito dell'azienda e pertanto tale reato presupposto non verrà successivamente analizzato.

Art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

La norma individua due distinte ipotesi di reato.

La prima ipotesi consiste nell'espone fatti materiali sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero nell'occultare, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto essere comunicati (comma I); la punibilità è estesa anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dall'azienda per conto di terzi.

La seconda ipotesi punisce la condotta dei soggetti che consapevolmente ostacolano l'esercizio delle funzioni di vigilanza, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza (comma II). Soggetti attivi di entrambe le ipotesi di reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza; è prevista la pena della reclusione da uno a quattro anni.

Si noti che per i reati descritti, il legislatore (art. 2639) equipara al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione. Fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applicano anche a coloro che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare l'azienda o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito dell'azienda e pertanto tale reato presupposto non verrà successivamente analizzato.

Art. 2635. c.c. (Corruzione tra privati)

Art. 2635-bis c.c. (Istigazione alla corruzione tra privati)

Per quel che riguarda il reato di corruzione tra privati, esso è legato a pratiche o comportamenti illegali o collusivi, pagamenti illeciti, favoritismi o tentativi di corruzione, sollecitazioni dirette o tramite terzi di vantaggi per ALER Pavia Lodi per far compiere ad alcuni soggetti, o far omettere atti, in violazione degli obblighi inerenti al proprio ruolo previsto dalla normativa applicabile.

Si ritiene che le condotte previste dai precedenti reati presentati siano solo astrattamente rilevanti nell'ambito dell'azienda, dato che Aler Pavia Lodi è un ente pubblico economico e come tale i reati rilevanti per la sua natura risultano essere quelli degli art. i 318, 319 e 320 del Codice penale di cui si è già trattato nella Parte speciale A.

Aler, comunque, al fine di confermare il contrasto alla corruzione come fenomeno che altera il funzionamento del mercato ed ha effetti sulle condizioni di convivenza sociale presta particolare attenzione ai:

- **Rapporti commerciali con clienti privati**
- **Gestione e coordinamento delle attività legate al corretto funzionamento degli Organi Sociali e ai rapporti tra gli stessi. (Collegio sindacale / Organi direttivi di Aler / Società di revisione del bilancio).**

Delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (introduzione all'art. 25-ter del nuovo comma s-ter con il D.lgs. 2 marzo 2023 n. 19 in "Attuazione della Direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la Direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere)

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito dell'azienda e pertanto tale reato presupposto non verrà successivamente analizzato.

2.4 Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9].

Dal momento che ALER Pavia Lodi non è quotata nel mercato regolamentato o partecipata da altre società quotate nel mercato regolamentato data anche l'attività svolta ai sensi dello Statuto è possibile escludere la configurabilità dei reati di cui all'art. 25 sexies del D.Lgs. 231/2001, o di illeciti amministrativi di cui agli artt. 187 bis e 187 ter del D.Lgs. 58/1998.

art. 184 D. lgs 24 febbraio 1998 n. 58, T.U.F. abuso di informazioni privilegiate

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito dell'azienda e pertanto tale reato presupposto non verrà successivamente analizzato

art. 185 D. lgs 24 febbraio 1998 n. 58, T.U.F. manipolazione del mercato

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito dell'azienda e pertanto tale reato presupposto non verrà successivamente analizzato

2.5 Reati tributari (Art. 25-quindecies, D.lgs. 231/01 - articolo aggiunto dall'art. 39 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 decreto-legge n. 124 del 2019 Articolo introdotto dall'art. 5 della Legge 3 Maggio 2019, n.39, pubblicata in data 16/05/2019) [Articolo modificato dal D. lgs. 14 luglio 2020, n. 75].

La natura dei reati tributari risulta una fattispecie possibile in materia di responsabilità amministrativa dell'Ente visto che la commissione di uno dei reati presupposto della presente area comporta un vantaggio diretto e correlabile per l'Azienda. La natura dei reati tributari è infatti potenzialmente correlabile ad un vantaggio diretto da parte dell'Ente dovuta ad una diminuzione dell'imponibile fiscale o dell'ammontare dei tributi dovuti alla Pubblica Amministrazione.

Art. 2 D.Lgs.n.74/2000-Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Art. 3 D.Lgs.n.74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

Art. 8 D.Lgs.n.74/2000 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Art. 10 D.Lgs.n.74/2000 - Occultamento o distruzione di documenti contabili

Art. 11 D.Lgs.n.74/2000 m.i.- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

Art. 4 D.Lgs.n.74/2000 - Dichiarazione infedele

Art. 5 D.Lgs.n.74/2000 - Omessa dichiarazione

D.Lgs. n. 74/2000- Indebita compensazione Art. 10-quater

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito dell'azienda nelle seguenti attività:

- redazione del bilancio;
- Redazione dichiarazioni fiscali;
- Elaborazione scritture contabili;
- Emissione fatture
- Versamento imposte e tasse
- Rapporti con terzi come fornitori
- Archiviazione documentazione fiscale e contabile

3. Le attività sensibili ex art. 25-ter, 25-sexies e 25 quinquiesdecies del Decreto

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale "D" del Modello, le seguenti:

1. Redazione del bilancio;
2. Redazione delle dichiarazioni fiscali;
3. Elaborazione di scritture contabili;
4. Emissione di fatture;
5. Versamento di imposte e tasse.
6. Gestione e coordinamento delle attività legate al corretto funzionamento degli Organi Sociali e ai rapporti tra gli stessi. (Collegio sindacale / Organi direttivi di Aler / Società di revisione del bilancio).
7. Gestione e coordinamento delle attività legate alle informazioni societarie: situazioni trimestrali, bilancio civilistico, nota integrativa e relazione sulla gestione;
8. Operazioni straordinarie;
9. Rapporti commerciali con clienti privati;
10. Archiviazione documentazione contabile

4. Destinatari della Parte Speciale

Sono destinatari (di seguito i “Destinatari”) della presente Parte Speciale del modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 di Aler Pavia Lodi (di seguito l’“Azienda”) e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli amministratori e i dirigenti dell’azienda (cosiddetti soggetti *apicali*);
- i dipendenti dell’azienda (cosiddetti soggetti interni *sottoposti ad altrui direzione*).

In forza di specifica accettazione o in forza di apposite clausole contrattuali possono essere destinatari di specifici obblighi per il rispetto del contenuto del Codice etico i seguenti soggetti esterni (di seguito i “Soggetti Esterni”):

- i collaboratori, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo;
- i fornitori, clienti di Aler Pavia Lodi.

In aggiunta a quanto sopra esposto si precisa che i reati societari possono essere commessi solo da soggetti che hanno una particolare qualifica soggettiva. Più precisamente, a seconda della disposizione presa in considerazione, soggetti attivi dei reati societari possono essere: il Presidente, il Direttore Generale, i sindaci, i liquidatori, i soci conferenti.

5. Principi generali di comportamento e i protocolli di controllo

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali e i principi generali di comportamento richiamati nel Codice etico devono rispettare i protocolli di controllo riportati in regolamenti e procedure di cui sono responsabili previsti nel presente paragrafo e nell’ulteriore documentazione adottata.

1. In riferimento alla redazione del bilancio;
2. In riferimento alla redazione delle dichiarazioni fiscali;
3. In riferimento alla elaborazione di scritture contabili;
4. In riferimento alla emissione di fatture;
5. In riferimento alla versamento di imposte e tasse.

Le metodologie con cui Aler Pavia Lodi gestisce le attività sopra elencate sono riportate nel “Regolamento di contabilità” dove sono specificati tutti gli passaggi necessari alla determinazione del bilancio (presente anche nello Statuto) e alla gestione amministrativo contabile della società. È presente, inoltre, un “Regolamento gestione cassa e rimborsi”.

6. Con riferimento alla gestione e coordinamento delle attività legate al corretto funzionamento degli Organi Sociali e ai rapporti tra gli stessi. (Collegio sindacale / Organi direttivi di Aler / Società di revisione del bilancio).
7. Con riferimento alla gestione e coordinamento delle attività legate alle informazioni societarie: redazione situazioni trimestrali, bilancio civilistico, nota integrativa e relazione sulla gestione;

I conti contabili di Aler Pavia Lodi vengono riesaminati trimestralmente dal Collegio Sindacale e l’azienda si affida a una società esterna di revisione del bilancio.

Il Codice Etico richiama i corretti comportamenti da tenere durante le attività di controllo proprie degli organi sociali e improntate alla massima collaborazione e trasparenza, fornendo loro tutte le informazioni richieste dalla legge.

E’ presente, inoltre, una funzione di internal auditing che effettua le sue verifiche seguendo quanto riportato all’interno del “Piano triennale delle attività di Internal Audit” e in linea con quanto riportato nelle DIRETTIVE REGIONALI ALLE AZIENDE LOMBARDE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE (ALER) emesse annualmente da Regione Lombardia.

8. In riferimento alle operazioni straordinarie

Si intendono in via eventuale: operazioni straordinarie (riduzione o aumento del capitale, trasformazione, fusione o scissione); messa in liquidazione; attività di investimento.

È fatto obbligo agli amministratori, qualora intendano procedere ad operazioni di fusione o scissione, o alla riduzione del capitale sociale, di informarne previamente il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza, che dovrà valutare se richiedere all'Azienda:

- di valutare l'eventuale aumento di rischio di commissione dei reati di questa famiglia
- in caso di significativo aumento del livello di rischio, di provvedere ad implementare il Modello con misure idonee alla sua mitigazione.

Si specifica che la formazione di ALER è stata regolata dalla L.R. n. 16 dell'8 luglio 2016, che ha anche definito il ruolo affidato all'Azienda quale strumento del quale la Regione e gli enti locali si avvalgono per la gestione unitaria dei servizi abitativi pubblici e per l'esercizio delle proprie funzioni nel campo delle politiche abitative, con particolare attenzione alla loro funzione sociale. Da ciò ne consegue che esiste una scarsissima probabilità di commissione di reati nel contesto delle operazioni straordinarie che dovrebbero essere precedute da un percorso di modifica della Legge Regionale.

9. In riferimento a rapporti commerciali con clienti privati

Aler introduce i medesimi accorgimenti adottati per tenere sotto controllo i reati di corruzione nei confronti della Pubblica Amministrazione, così come già definito nella Parte Speciale A ossia uno specifico codice etico che regola i comportamenti da tenere non solo nei confronti delle Pubbliche amministrazioni ma anche di terzi in genere; la presenza del Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, "misure generali e specifiche" per tenere sotto controllo il rischio corruttivo disciplinate all'interno del Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza. Nonché tutta la regolamentazione di attività eventualmente prodromiche alla corruzione come il Regolamento delle assunzioni (selezione del personale), il Regolamento per la gestione della cassa interna, il Regolamento utilizzo auto aziendali, il Regolamento dei passaggi interni di qualifica professionale e per l'assegnazione di retribuzioni alla persona e le procedure di sistema qualità che disciplinano i medesimi processi.

10. In riferimento alla gestione dei rapporti con i fornitori

Aler introduce i medesimi accorgimenti adottati per tenere sotto controllo i reati definiti nella Parte Speciale E ossia il Codice etico, il Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, l'utilizzo di piattaforme accreditate quali Sintel, Consip e Arca, un Regolamento per la gestione delle procedure di conferimento di incarichi e consulenze, l'adozione del Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali e in termini generali la digitalizzazione degli appalti.

11. In riferimento all'archiviazione documentazione contabile

Nella gestione della documentazione amministrativo contabile si seguono le regole contenute nelle procedure di gestione del sistema qualità e nella documentazione riferita alla applicazione del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 2016/679.

Riassumendo, ALER Pavia Lodi ha già adottato i seguenti controlli e misure di prevenzione per la gestione delle attività connesse alla presente area di reato al fine di ridurre i rischi di commissione dei reati presupposto:

- Schema di regolamento di contabilità che garantisce la trasparenza contabile nonché la tenuta delle scritture contabili secondo principi di verità, completezza, chiarezza, precisione, accuratezza e conformità alla normativa vigente
- Procedura "Rapporti con la PA" che regola le corrette relazioni con autorità e organismi di vigilanza in caso di ispezioni e controlli che prevedevano la massima collaborazione verso gli enti di controllo e l'attuazione di ogni intervento di natura organizzativo-contabile necessario al fine di

- estrarre i dati e le informazioni per la corretta compilazione delle segnalazioni e il loro puntuale invio all'autorità di vigilanza, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalla normativa applicabile.
- Attività di vigilanza del Collegio dei Sindaci (vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato e sul suo concreto funzionamento).
 - Controllo contabile e verifica della regolare tenuta della contabilità svolta dalla Società di Revisione Legale;
 - Piano triennale dell'attività di internal Audit;
 - Esistenza di un Codice Etico integrato ai sensi del D.p.r. 62/2013, come modificato dal D.p.r. n. 81/2023, ed ai sensi del Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e trasparenza;
 - ALER assicura ai componenti del Collegio Sindacale e della Società di Revisione l'accesso ai documenti dell'Azienda contenenti atti che siano di interesse per l'espletamento delle loro funzioni. I componenti del Collegio Sindacale possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, agli accertamenti di competenza.
 - ALER assicura la tracciabilità dei flussi finanziari in accordo con le misure previste dalla Legge n. 136/2010 e smi (Controlli antiriciclaggio, indicazione del CIG/CUP, etc.) ed ha in essere un "Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria", un "Regolamento per la gestione delle procedure di conferimento di incarichi e consulenze", l'adozione del "Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali" e in termini generali procede con la digitalizzazione degli appalti.
 - Regolamento per il trattamento dimissione e rimborsi spese Presidente

6. I flussi informativi in favore dell'Organismo di vigilanza

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica dell'efficace esecuzione delle procedure, dei regolamenti e dei controlli previsti dal Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale è necessario che tutta la documentazione prodotta nell'ambito delle attività disciplinate nella presente Parte Speciale sia conservata da ciascun Destinatario coinvolto nel processo per le attività di propria competenza e messa a disposizione, su richiesta dell'Organismo di Vigilanza.

I Destinatari interni, sulla base delle verifiche effettuate, provvedono a inviare all'Organismo di Vigilanza, i documenti da lui richiesti in apposito documento riassuntivo dei flussi.

I Destinatari interni sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi eccezione comportamentale o qualsiasi evento inusuale, indicando le ragioni delle difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito.

L'Organismo di Vigilanza richiede ai Destinatari del Modello di comunicare il rispetto dei principi e dei protocolli di controllo sanciti nella presente Parte Speciale nello svolgimento dei compiti loro assegnati.

Lo strumento di comunicazione è rappresentato da un messaggio di posta elettronica corredato dal flusso informativo cui si riferisce la comunicazione da inviarsi, a cura dell'interessato, all'indirizzo di posta elettronica appositamente creato per tale fine.